

**ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCONVALLA FILM – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE**

Verbale di Assemblea Straordinaria del 19/02/2025

L'anno 2025, il giorno 19, del mese di FEBBRAIO, alle ore 19:00, presso la sede di Viale Bodio 18, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Culturale Circonvalla Film, con il seguente O.d.G.:

1. approvazione delle modifiche allo statuto sociale per recepire le integrazioni richieste dall'Ufficio della Regione Lombardia del RUNTS con lettera del 31/01/2025 ai fini della iscrizione nel medesimo registro.
2. varie ed eventuali

Fabio Martina (Presidente), Cecilia Di Gaddo (Vicepresidente), Irene Romagnoli (Tesoriera), Ilaria Bartolozzi.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Fabio Martina. Assume il ruolo di segretario Irene Romagnoli.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata così come previsto dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n°4 soci su n°4 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea straordinaria per discutere e deliberare sull'ordine del giorno

Passando alla trattazione del primo punto dell'O.d.G., la/Il Presidente espone all'Assemblea che è necessaria una revisione dello statuto sociale per recepire le integrazioni richieste dall'Ufficio Lombardia per tramite della Città Metropolitana di Milano – Area Pianificazione e Sviluppo Economico - Settore Politiche del lavoro, Welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità con lettera ricevuta su PEC il giorno 31/01/2025 ai fini della iscrizione nel medesimo registro.

Dopo una breve discussione lo Statuto, viene posto ai voti e viene integralmente approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci, così come da allegato al presente verbale che ne costituisce parte integrante.

Nessun altro chiedendo parola e non essendoci altro da deliberare, l'Assemblea Straordinaria viene chiusa alle ore 19:30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Milano, Mercoledì 19 febbraio 2025

Il Presidente, Fabio Martina

Il Segretario, Irene Romagnoli

AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT Milano 1

COPIA FOTOSTATICA CONFORME ALL'UNICO ORIGINALE DELL'ATTO
Qui Registrato il 24/2/2025 Serie 3 N. 742
Con € **OSOMI**

Per DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

IL FUNZIONARIO

Akbar Giovanni MEMON (*)

STATUTO CIRCONVALLA FILM

ART.1 - Costituzione, Denominazione e sede

A norma dell'art. 36 e segg. del Codice Civile è costituita un'Associazione - non a scopo di lucro - denominata **"CIRCONVALLA FILM - ETS"**

L'uso dell'acronimo ETS, obbligatorio nella denominazione, e in ogni comunicazione pubblica, è subordinato all'iscrizione del REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE previsto dal decreto leg.vo n.117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE).

L'Associazione ha sede nel comune di MILANO.

Il consiglio direttivo potrà istituire sedi operative o amministrative anche altrove; l'assemblea dei soci potrà trasferire la sede legale senza che ciò costituisca modifica statutaria, solo nel caso in cui il trasferimento avvenga nello stesso comune.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione ETS è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Scopo e oggetto

L'Associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, delle *attività di interesse generale* descritte in seguito, in *forma* di produzione o scambio di beni o servizi di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 alle lettere di seguito indicate:

1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
3. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione si propone di realizzare le attività di interesse generale, volte principalmente alla sensibilizzazione su tematiche sociali, culturali, ambientali, per l'emersione del disagio, la prevenzione dello stesso, l'educazione alla cultura della bellezza, l'orientamento alle professioni e l'inserimento lavorativo, principalmente attraverso l'utilizzo del linguaggio cinematografico e dei nuovi media, anche avvalendosi di strumenti tecnologici esistenti o di futura invenzione, rivolgendosi in particolare a educatori, insegnanti, alunne e alunni delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università, agli adolescenti e giovani dei contesti urbani, periurbani ed extra-urbani sul territorio italiano ed all'estero.

Lo scopo sociale sarà raggiunto attraverso le seguenti attività:

- a) L'ideazione, la produzione di prodotti audiovisivi (in formato video, video-digitale e pellicola) quali cortometraggi, documentari, docu-fiction, fiction e videoclip, e la loro distribuzione dei suddetti mediante sale cinematografiche, canali televisivi di ogni

genere, festival, rassegne e manifestazioni culturali, canali web incluse piattaforme digitali VOD, pubblicazione di dvd e di libri, ecc...

- b) La promozione della cultura cinematografica (regia, sceneggiatura, fotografia, musica, scenografia, costumi, trucco) anche a mezzo della costituzione, dell'avvio e della gestione di scuole di formazione, di corsi e seminari.
- c) La diffusione di opere cinematografiche e video digitali mediante l'organizzazione e il patrocinio di rassegne, festival, concorsi, avvalendosi anche dei moderni canali di diffusione (web, televisioni digitali), nonché della pubblicazione e la promozione delle attività dell'Associazione e dei suoi soci attraverso periodici e libri, su carta e su supporto elettronico.
- d) formazione finalizzata al successo formativo e professionale, alla prevenzione del disagio legato alla dispersione scolastica, a fenomeni di bullismo e alla povertà educativa, all'inclusione e integrazione sociale delle fasce deboli e fragili.
- e) promozione e comunicazione attraverso lo strumento audiovisivo di contenuti rivolti alle fasce più fragili per prevenire disparità economiche, di genere, di etnia, di accessibilità, al fine di formare una cittadinanza attiva, consapevole e partecipe dei processi di cambiamento della società.

L'Associazione potrà inoltre, nei limiti delle previsioni dell'art. 6 del decreto leg.vo n. 117/2017 esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate comunque secondarie e strumentali alle stesse, deliberate dal Consiglio direttivo,

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.6 - Diritti e doveri degli associati

I/le Soci/e sono le persone fisiche, che, condividendo gli scopi dell'Associazione, collaborano alle attività associative e/o usufruiscono dei servizi dell'Associazione, purché in regola con il versamento della quota associativa.

Lo status di associato è a carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dagli art. 16-17-18 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Possono essere socie anche le persone giuridiche, Enti, associazioni che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività con la loro opera, competenza e conoscenza.

Gli associati hanno il diritto di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.

Gli associati/e hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al presidente che metterà a disposizione i libri entro 20 giorni dalla richiesta alla presenza dello stesso e/o dei segretari verbalizzanti.

Gli associati hanno l'obbligo di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Tali quote sono in ogni caso intrasmissibili, non rivalutabili e non restituibili.

ART.7 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente

- l'organo di controllo e Revisore legale dei conti, al raggiungimento dei parametri stabiliti dal decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.s

ART.8 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci e le socie in regola con il pagamento della quota di adesione e che sono iscritti da almeno 7 giorni nel libro degli associati. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale se ricorre per legge.

Spetta all'Assemblea determinare le linee generali e gli orientamenti dell'Associazione; la determinazione dei programmi operativi dell'Associazione e la verifica della loro attuazione; l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario dell'anno in corso; l'approvazione della relazione di missione e l'approvazione del bilancio sociale, se obbligatorio per legge; l'elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo nonché la loro revoca se ne sussistono gravi e giustificati motivi, la delibera di eventuali modifiche dello Statuto; la deliberazione sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali anche promuovendo azioni di responsabilità nei loro confronti, la deliberazione sull'esclusione degli associati; l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; la deliberazione dello scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. Ogni Socio/a ha diritto di esprimere un solo voto, con la possibilità di delegare un altro/a socio/a se impossibilitato/a a partecipare.

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I/le soci/e deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. Le Assemblee straordinarie di modificazione dello statuto o scioglimento dell'Associazione sono valide in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci/e e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti e in seconda convocazione le assemblee con almeno la metà più uno degli associati e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti.

La convocazione dell'Assemblea avverrà a mezzo lettera, mail, fax purché comprovante la ricezione inviata a tutti i soci dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante teleconferenza e altri mezzi di telecomunicazione elettronica purché sia possibile verificare l'identità dei/delle partecipanti e l'espressione del voto.

ART.9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da TRE a CINQUE membri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione utili al raggiungimento del fine sociale, nel rispetto delle indicazioni programmatiche dell'Assemblea.

In particolare: nomina al suo interno il/la Presidente, il/la Vicepresidente, ed eventuali altre cariche che si ritenessero necessarie; predispone i bilanci annuali di esercizio e il bilancio sociale, qualora ricorra l'obbligo di legge; delibera l'ammissione, la decadenza, il recesso dei soci; cura l'esecuzione delle delibere assembleari; emana l'eventuale regolamento interno dell'Associazione da approvare in assemblea; determina le quote sociali di adesione e le quote annuali, gli eventuali altri contributi supplementari. Delibera su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, per l'apertura e l'eventuale chiusura di conti correnti postali e bancari nell'ambito delle attività sociali. Istituisce sedi operative e/o amministrative e la modifica della sede legale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.

Ogni Consigliere ha diritto a esprimere un solo voto, senza possibilità di delega. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti presenti e le delibere sono valide solo in presenza della metà dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi sociali e i singoli Consiglieri possono essere rieletti. Qualora un membro del consiglio direttivo si dimetta l'assemblea dovrà provvedere mediante elezione alla sua sostituzione. Il nuovo componente durerà in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero consiglio.

Qualora per qualsivoglia motivo venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero organo è da considerarsi decaduto; in tal caso l'Assemblea, convocata in seduta ordinaria dal Presidente uscente, dovrà procedere entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto.

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti i ruoli di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvederà a eleggere al suo interno un nuovo membro che ricopra tale carica.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni specifiche, mediante deliberazione scritta, a un/a Amministratore/trice Delegato/a, ad un Comitato Esecutivo, a un/a Direttore/trice, anche esterni/e al Consiglio stesso, purché Soci.

ART.10 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi; ha la firma legale dell'Associazione e può, pertanto, ricevere fondi a qualsiasi titolo in nome e per conto dell'Associazione; può accendere conti bancari e assimilati; può infine compiere tutte le azioni legate alla propria carica di rappresentanza generale dell'Associazione. I poteri di firma possono essere delegati ad altro Consigliere per specifici atti o mandati deliberati dal Consiglio.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per TRE esercizi e può essere rieletto. In caso di assenza, egli viene sostituito dal Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

I poteri di firma possono comunque, per singoli atti, quali le operazioni bancarie, essere delegati anche a soci dell'Associazione.

ART.11 - Delibere

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, devono risultare nell'apposito libro dei verbali.

ART.12 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e dura quanto il consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 - Quote

Il Socio è tenuto a contribuire alla vita dell'Associazione versando la quota associativa annuale e versando eventuali contributi supplementari, partecipando e promuovendo le iniziative conformi alle finalità dell'Associazione.

ART.14 - Ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio/a deve presentare domanda al Consiglio Direttivo. Nella domanda il/la richiedente dovrà indicare: nome, cognome, data di nascita, residenza e recapiti.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte; la comunicazione di accettazione è annotata nel libro soci e deve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio.

Il Direttivo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il socio che ha proposto la domanda di ammissione socio può entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte; l'assemblea se non appositamente convocata, dovrà deliberare in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dagli articoli 15/16/17. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.15 - Cessazione

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso o per esclusione o per morte.

ART.16 - Recesso

Può recedere il Socio che non intende continuare a collaborare con le attività dell'Associazione. Il recesso del Socio diventa operante solo dopo l'accoglimento della revoca da parte del Consiglio Direttivo.

ART.17 - Esclusione

Può essere escluso il Socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- d) per dichiarazioni non veritiere sulla propria identità anagrafica.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dopo che al Socio sia stato contestato, per iscritto, il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

ART.18 - Diritti

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione per recesso o esclusione, come pure gli eredi del Socio defunto, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono richiedere i contributi associativi e le quote già versate che *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

ART. 19 - Volontari/le

I volontari e le volontarie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai/le volontari/le possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i/le volontari/ie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20- Rapporti di lavoro degli associati e/o di terzi

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi e secondo le previsioni dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 anche avvalendosi dei propri associati.

ART.21 - Esercizio Sociale e Bilancio consuntivo/rendiconto economico finanziario e Bilancio sociale

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati alle finalità istituzionali e non saranno in alcun modo distribuiti tra i soci, ma reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Il bilancio o rendiconto economico finanziario redatto secondo le disposizioni dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato entro i termini di legge nel Registro Unico del Terzo Settore.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 mln di euro annui l'Associazione dovrà, in aggiunta, redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, se obbligata a redigerlo per legge.

ART. 22 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se previsto, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Presidente che metterà a disposizione i libri entro 20 giorni dalla richiesta alla presenza dello stesso e/o dei segretari verbalizzanti.

ART.23 - Patrimonio Sociale - Risorse Economiche - *Divieto di distribuzione dell'utile

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle finalità statutarie.

È comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione trae le proprie risorse economiche oltre che dalle quote associative e dagli eventuali contributi associativi supplementari richiesti ai soci, dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto, secondo le previsioni del decreto leg.vo n. 117/ 2007, ovvero tramite servizi erogati a soci o terzi, anche in regime di accreditamento, convenzione, contrattualizzazione anche con Pubbliche Amministrazioni locali e nazionali, dell'Unione Europea, straniere, organismi di diritto internazionale; fondi pervenuti a titolo di raccolta fondi, sponsorizzazioni, liberalità e ogni altra modalità ammissibile dal Codice del Terzo Settore.

ART.24 - Scioglimento e destinazione del patrimonio

ART.25 - Clausola compromissoria

L'arbitro è mandatario delle parti a tutti gli effetti e svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto di contraddittorio.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

(370 righe)

Wm. L. Felt

